

COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

SERVIZIO FINANZIARIO

Registro del servizio finanziario n. 104/2017

DETERMINAZIONE N. 516 DEL 12/12/2017

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DELLA COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - TRATTAMENTO ACCESSORIO IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che tutte le amministrazioni debbano costituire il fondo per le risorse decentrate, presupposto necessario per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
 - A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, art. 8 CCNL dell'11 aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009);

Atteso che:

- l'importo delle risorse certe, stabili e continuative, viene quantificato, senza margine di discrezionalità nei termini di cui all'art. 31 innanzi richiamato ed è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei CCNL;
- le risorse eventuali e variabili vengono determinate, di volta in volta, con cadenza annuale, sulla base delle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi previste, con possibilità di incremento per la contrattazione decentrata integrativa;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visti:

- L'art. 40 comma 3-*quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 ...omissis....*";
- La legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di

stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1 comma 557-*quater* in merito a quale limite fare riferimento;

- L'articolo 1, comma 762, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone che: *“Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno”*;

Vista la circolare della RGS n. 20 dell'08.05.2015 recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Visto l'art.9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78.12.2010, convertito in legge n. 122 del 30.10. 2010 e modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel periodo 2011-2014;

Accertato che gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 7812010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a mente del quale *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo , n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per lo Stato - anno 2017) che non ha apportato modifiche sostanziali in materia di risorse decentrate;

Visto l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, con il quale viene disposto che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Richiamato, altresì, il comma 452 dell'articolo unico della Legge 147/2013, il quale dispone che: *“Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”*;

Accertato che la Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) in godimento da parte del personale cessato dal 2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 5/10/2001, è pari a complessivi € 7.592,00;

Vista la deliberazione G.C. n. 21 del 12/05/2017 di oggetto *“Definizione del fondo per le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente - anno 2017. Determinazione parte variabile. Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per l'utilizzo delle risorse economiche per l'anno 2017”*, con la quale si stabiliscono le seguenti direttive cui dovrà attenersi il Responsabile del Servizio finanziario nel procedere alla quantificazione del fondo per il trattamento accessorio e per la produttività per l'anno 2017:

- riconfermare per la parte variabile la somma di € 2.621,16 - pari all'80 % del contributo erogato dalla RAS ex L.R. 19/1997 "Contributo per l'incentivazione della produttività, la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna";
- di approvare l'integrazione delle risorse aggiuntive da destinare alla parte variabile del fondo per l'anno 2017 ai

sensi dell'art.15, comma 1, lettera k) del CCNL 01/04/1999 per incentivi a valere sul fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, quantificati ed erogati secondo il regolamento approvato con atto G.C. n. 57 del 29/12/2016;

- di approvare l'integrazione delle risorse aggiuntive da destinare alla parte variabile del fondo per l'anno 2017 di importo pari al 90% del rimborso spese riconosciuto da ARPA Sardegna, per l'attuazione del progetto di ricerca *radon*, secondo criteri da definirsi a cura della delegazione trattante;

Rilevato che la base su cui costituire la parte stabile del fondo anno 2017 coincide con l'analoga voce dell'anno 2016;

Vista la determinazione n. 161 del 23.03.2016 di costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2016;

Vista la determinazione n. 392 del 11/10/2017 con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate relativo all'anno 2017 per complessivi € 39.162,32 (comprendente la decurtazione del fondo in relazione al personale distaccato all'Unione Comuni) di cui € 30.433,03 risorse decentrate stabili ed € 8.729,29 della parte variabile;

Vista la determinazione n. 77 del 08/03/2017, come integrata con la n. 391 del 06/10/2017 a sua volta revocata con la successiva n. 515 del 12/12/2017, con la quale si liquidavano i compensi per lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del personale dipendente, per l'anno 2016, dalle quali risultano economie, pari a € 1.124,88, derivanti dall'anno precedente che possono incrementare la parte variabile del fondo per il 2017, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. m, del CCNL 01.04.1999;

Ritenuto inoltre di modificare, nella parte variabile del fondo, la somma prevista per incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 80% di quanto indicato nei quadri economici dei progetti approvati nel 2017, e comunque per una importo non superiore a quanto previsto per lo stesso titolo nell'anno 2016, in considerazione deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, n. 7/2017, secondo cui gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, L. n. 208/2015 (ora disciplinato dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017) gli incentivi vengono quantificati a condizione del rispetto del computo della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;

Atteso che occorre procedere alla rideterminazione del Fondo risorse decentrate anno 2017 nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune nell'anno 2016 ha rispettato il tetto di spesa della media 2011/2013 e che è presumibile il rispetto per l'anno 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017, nel quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione decentrata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2017 tenendo conto della riduzione proporzionale del fondo già effettuata per il trasferimento della funzione di Polizia Locale all'Unione dei Comuni del Gerrei in conseguenza del distacco di n. 1 Agente di Polizia Locale a decorrere dal 30.09.2013, riduzione che rimane immutata in quanto le integrazioni di cui sopra non riguardano le funzioni trasferite;

Richiamati:

- l'art. 107 comma 3 lett. d) e l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- il D.Lgs. 165/2001, come modificato e integrato dal D.Lgs. 150/2009;
- i vigenti CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali vigenti nel tempo;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019;

Visto il Decreto Sindacale n. 6/2016 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio Finanziario ed al conferimento delle funzioni di cui all'art. 107 c. 3 del D.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) Di rettificare la determinazione del Responsabile del servizio Finanziario R.G. n. 392 del 11/10/2017, al fine di tenere conto dell'adeguamento delle voci che costituiscono il fondo per le risorse decentrate, sulla base delle motivazioni indicate nella parte premessa;

2) Di rettificare e ricostituire, pertanto, il fondo per le risorse decentrate relativo all'anno 2017 nella consistenza di dettaglio e complessiva sottoindicata:

PARTE STABILE			
Riferimento CCNL	Descrizione	Anno 2017	Ulteriore descrizione
Art. 15, c. 1, lett. a) g) CCNL 1.4.1999	Risorse aventi carattere di certezza e di stabilità e continuità determinate secondo la previgente disciplina contrattuale: € 21.400,00 Fondo produttività 1998 ed € 3.799,11 ex LED - a cui occorre detrarre € 171,46 relativi alla riduzione di cui all'art. 19, c. 1, del CCNL 01.04.1999 per oneri di riclassificazione di n. 1 Vigile Urbano	€ 25.027,65	Voci confluite nell'unico importo di cui al comma 2 dell'art. 31 del CCNL 22.01.2004
Art. 15, c. 1, lett. j), CCNL 1.4.1999	Un importo dello 0,52 % del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio	€ 1.337,77	
Art. 4, c. 1, CCNL 5.10.2001	1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	€ 2.882,82	
Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001	Retribuzione individuale di anzianità e assegni <i>ad personam</i> in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	€ 7.592,00	
Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004	0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	€ 1.770,24	
Art. 32, c. 2 e 3, CCNL 22.1.2004	0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, purché la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti	€ 1.427,62	
Art. 4, c. 1, CCNL 9.5.2006	0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, purché il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%	/	Voce mai istituita
Art. 8, c. 2, CCNL 11.4.2008	0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %. Valore effettivo € 2.375,13 che è stato compensato con la differenza di € 1.655,12 derivante dal ricalcolo del fondo – parte stabile – dell'anno 2010	€ 1.646,64	Voce istituita nell'anno 2008 e quantificata in complessivi € 5.231,06 ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del CCNL 11.4.2008
Riduzione personale trasferito ad Abbano dal 01.06.2007, calcolato sulla media del trattamento accessorio degli anni 2004/2005/2006 percepito da n. 2 dipendenti		- € 3.487,52	-
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI (art. 31 comma 2 CCNL 2002/2005 del 22.01.2004)		€ 38.197,22	
DECURTAZIONE Risorse Decentrate Stabili per limite 2010 di € 34.264,20		- € 3.933,02	Totale decurtazioni determinate dal fondo anno 2014 € 6.955,12
DECURTAZIONE per Proporzionale e automatica riduzione del Fondo – ANNO 2014 - in relazione alla diminuzione del personale in servizio, ai sensi dell'art. 9, c. 2bis, del D.L. 78/2010 Riduzione pari all'8,82% del fondo adeguato al valore del 2010 (€ 34.264,20)		- € 3.022,10	
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2016 (art. 31 comma 2 CCNL 2002/2005 del 22.01.2004) VALORE DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2017		€ 31.242,10	
DECURTAZIONE PARTE STABILE DEL FONDO IN RELAZIONE AL PERSONALE DISTACCATO ALL'UNIONE (n. 1 Agente di Polizia Locale). Il calcolo è stato effettuato decurtando gli importi pagati dall'Ente con gli stipendi mensili (indennità di comparto fondo e progressione economica) e tenendo conto della parte stabile di € 31.242,10		- € 809,07	
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2017		€ 30.433,03	

PARTE VARIABILE			
Riferimento CCNL	Descrizione	Anno 2017	Ulteriore descrizione
Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.04.1999	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale - incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016	€ 9.672,00	Viene inserito nel fondo la somma prevista per lo stesso titolo nell'anno 2016 in quanto inferiore al 80% della somma indicata nei quadri economici dei progetti approvati nel 2017.
Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.04.1999	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale - contributo regionale per incentivazione personale (L.R. 23.05.97 n. 19)	€ 2.621,16	
Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.04.1999	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale – contributo assegnato da ARPA Sardegna, destinati a Compensi accessori al personale per l'attuazione del progetto di ricerca radon	€ 360,00	Viene inserito nel fondo la somma massima pari al 90% del rimborso spese riconosciuto
Art. 15, c. 1, lett. M, CCNL 01.04.1999	Economie Fondo Straordinario dell'anno precedente	€ 1.124,88	
TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI		€ 13.778,04	
DECURTAZIONE PARTE VARIABILE DEL FONDO IN RELAZIONE AL PERSONALE DISTACCATO ALL'UNIONE (n. 1 Agente di Polizia Locale). Nel calcolo viene tenuto conto della parte disponibile della quota variabile del fondo di € 2.621,16		- € 187,23	
TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2017		€ 13.590,81	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		€ 44.023,84	

3) Di dare atto che la somma di € **9.672,00** (al lordo degli oneri accessori a carico dell'ente) relativa agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, verrà impegnata a seguito dell'esatta quantificazione delle somme, da parte degli uffici interessati, sull'apposito capitolo del Bilancio di Previsione 2017/2019;

4) Di confermare l'impegno della spesa complessiva di € **360,00** (al lordo degli oneri accessori a carico dell'ente) per il trattamento accessorio spettante al personale che partecipa nell'anno 2017 al progetto di ricerca radon sul capitolo 1612.1 del Bilancio di Previsione 2017/2019, parte competenza titolato "Contributo RAS rimborso spese progetto di ricerca radon - quota 90% compenso uff. tecn. (E. 196.1)";

5) Di integrare l'impegno di spesa costituito con la determinazione n. 392 del 11/10/2017 per un somma complessiva di € **33.991,84** per il trattamento accessorio spettante al personale dipendente nell'anno 2017 sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2017/2019, parte competenza:

- € 32.866,96 sul capitolo 1307.1 "Trattamento economico accessorio – fondo per le politiche del lavoro";
- € 1.124,88 sul capitolo 1307.4 "Fondo per il lavoro straordinario", quali economie derivanti dall'anno precedente;

6) Di dare atto che la somma di € 19.915,14 relativa ad indennità di comparto e progressioni orizzontali in godimento dai dipendenti beneficiari viene liquidata mensilmente in sede di pagamento degli stipendi al personale con imputazione al capitolo 1307.1 "Trattamento economico accessorio – fondo per le politiche del lavoro" del Bilancio di Previsione 2017/2019 parte competenza;

7) Di confermare l'impegno a favore dell'Unione dei Comuni del Gerrei la quota di trattamento accessorio anno 2017 per un Agente P.L. distaccato all'Unione di complessivi € 996,30 (oltre a oneri accessori e IRAP) sul capitolo 3161.0 "trasferimento trattamento accessorio Vigili Urbani all'Unione dei Comuni" del Bilancio di Previsione 2017/2019 parte competenza;

8) Di trasmettere il presente atto al Revisore dei conti dell'Ente per le opportune verifiche di competenza.

9) Di dare atto infine che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, la presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione

“Amministrazione trasparente - Provvedimenti e Contrattazione integrativa”;

La presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione del visto attestante la copertura finanziaria resa ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 147bis, comma 1, art. 153, comma 5 e art. 183, comma 7, e viene pubblicata all'albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giovanni Luigi Mereu

VISTO DI REGOLARITÀ contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147bis, c.1 e 153, c. 5 e art. 183, c.7, del D.Lgs. 267/2000: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Giovanni Luigi Mereu